



IL FUNZIONARIO
Chianni (*)
(*) Firma su Esplicitazione del Direttore Provinciale

" ORIGINALE "

Confraternita di Misericordia

Chianni

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PONTEDERA
23 DIC. 2021
PROT. N. 2397/3

Statuto 2021



Confraternita di Misericordia di Chianni

Statuto

COSTITUZIONE, NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S. Maria che “ ebbe cominciamiento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto” (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede “Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità”.

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita in Chianni l'associazione denominata “CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CHIANNI ODV” con sede in Chianni (PI), Diocesi di Volterra.

Dalla data di iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e sue modifiche ed integrazioni (“Codice del Terzo Settore” di seguito solo “CTS”), la denominazione dell'Associazione potrà essere integrata con l'inclusione dell'acronimo ETS risultando, pertanto, la seguente: “ETS CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CHIANNI ODV”.

Articolo 2 – Principi Ispiratori

La Misericordia di Chianni è una Associazione di Confratelli, avente per scopo la costante affermazione della carità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano. L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Articolo 3 – Elementi Giuridici

La Misericordia di Chianni è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

La Misericordia è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298-311 “Norme comuni” e canoni e seguenti e 321-326 “Associazioni private di fedeli” e seguenti del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4 -Finalità

Scopo della Confraternita è l'esercizio volontario per amore di Dio e del prossimo delle opere di misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere d'umana e cristiana carità

suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause d'emarginazione e d'abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori d'intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

In particolare, la Confraternita può svolgere, in via esclusiva o prevalente, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività:

- a) *l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";*
- b) *gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;*
- c) *gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;*
- d) *la donazione di organi;*
- e) *l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;*
- f) *iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;*
- g) *l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali*
- h) *l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*
- i) *l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;*
- j) *la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.*

La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare. A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare:

- a) *operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.*
- b) *ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato.*

Articolo 5 – Attività di Formazione

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento d'attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi d'istruzione teorico-pratici, e con ogni altro mezzo, secondo le linee ed i programmi emanati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Articolo 6 - Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività, la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale, e convenzionarsi con gli Enti locali secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme d'attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

Articolo 7 - Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente alla vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

Articolo 8 - Stemma

Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema, senza altre modifiche.

Articolo 9 - Veste

La divisa dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.

Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza può essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 10 – Adesione alla Confederazione

La Confraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ne è affiliata ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica, per tutti gli iscritti della Confraternita, la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11 – Adesione ad altre Organizzazioni

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione.

Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni, se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione.

Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo, la Confraternita non potrà partecipare ne aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

Articolo 12 – Entrate e assenza scopo di lucro

La Confraternita trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali, da:

- a) quote e contributi degli iscritti;*
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;*

- c) *contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;*
- d) *contributi comunitari e di organismi internazionali;*
- e) *donazioni e lasciti testamentari;*
- f) *entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.*

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

- g) *proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;*
- h) *redditi derivanti da cespiti patrimoniali;*
- i) *altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.*

La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.

Articolo 13– Il Volontario

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività.

E' fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso.

Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito".

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio, potranno essere concesse distinzioni ai Confratelli aventi puro carattere morale.

La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La Confraternita può rimborsare al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Articolo 14 – Donazione di Sangue(Gruppi Operativi)

La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi.

La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme"; un rappresentante del gruppo "Gemme" partecipa al Magistrato senza diritto di voto.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando, quale responsabile, un membro del Magistrato.

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 15 – Iscrizione

Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative, che sono alla base istituzionale della Confraternita.

L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espressa, il diniego.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 11, i Confratelli riuniti in una grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia.

Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve essere portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita.

Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla

Articolo 16 – Qualifiche dei Confratelli

Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi. L'aspirantato ha la durata di un anno di servizio al termine del quale gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli Effettivi. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.

I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita.

I Confratelli costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'Assemblea con diritto di voto attivo. L'elettorato attivo e passivo presuppone il compimento della maggiore età.

La Confraternita può prevedere la figura del Sostenitore non socio. Questo contribuisce al sostentamento della Confraternita, non partecipando agli organi sociali della stessa.

Articolo 17 – Requisiti per l'iscrizione

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale.

I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera, i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo 18 – Doveri dei Confratelli

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;*
- b) tenere condotta morale e civile irrepreensibile, sia all'interno dell'Associazione sia nella vita privata;*
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;*
- d) tenere, nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali, un comportamento corretto e di massima collaborazione;*
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;*
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.*
- g) assolvere al pagamento della quota associativa.*

Articolo 19 – Provvedimenti disciplinari

I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg. al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;*
- b) sospensione a tempo determinato od indeterminato;*
- c) decadenza;*
- d) esclusione.*

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) appartiene al Magistrato.

Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15. gg dalla comunicazione, al Collegio Probivirale, il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo, mentre per i punti c) e d) valgono le disposizioni di cui al successivo art. 20

Articolo 20 – Perdita della qualità di iscritto

L'iscritto perde la sua qualità di Confratello in caso di:

- a) dimissioni: qualora presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello.*
- b) per decadenza: ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art.17.*
- c) per esclusione: nei casi che rendono incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita.*

Inoltre l'iscritto perde la sua qualità di Confratello qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 18, oppure rimanga moroso, per oltre un biennio, nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.

La perdita della qualità di Confratello implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto, sia spirituale che materiale, verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea, su parere conforme del Collegio Probivirale.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg. le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Magistrato e del Collegio Probivirale, saranno rese note all'Assemblea.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato, previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Governatore con le modalità di cui all'art. 15 e 16 e sulla quale il Magistrato

delibererà sentito, il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al postulante i diritti di cui godeva in precedenza.

L'eventuale nuova domanda non potrà essere, in nessun caso, ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o esclusione preso dall'Assemblea.

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Articolo 21 - Organi

Sono organi della Confraternita:

- a) L'Assemblea;*
- b) Il Magistrato;*
- c) Il Governatore;*
- d) Il Collegio Probivirale;*
- e) L'organo di controllo.*

ASSEMBLEA

Articolo – 22 Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Confratelli effettivi al Sodalizio ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente di Magistrato più anziano di età.

Articolo – 23 Assemblea Ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata dal Governatore, dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno 1 ora dopo.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro

Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Articolo 24 – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;*
- b) quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;*
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;*
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.*

Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui all'art.23.

Articolo –25 Validità dell'Assemblea (quorum costitutivo)

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 50%

dei Confratelli, mentre la seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendo delega scritta, ad altro Confratello il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

Articolo 26 – Delibere dell'Assemblea (quorum deliberativo)

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti.

Gli astenuti non si computano tra i votanti.

I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio.

Per le proposte di riforma dello Statuto, da parte dell'Assemblea, sono previste particolari norme di cui al sesto comma dell'art.43.

Articolo 27– Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;*
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;*
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori;*
- d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;*
- f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art.44;*
- g) nominare, nella riunione che precede ogni quadriennio, la Commissione Elettorale e stabilire il numero dei componenti il nuovo Magistrato;*
- h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;*
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.*

MAGISTRATO

Articolo 28 – Compiti del Magistrato

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita.

Il Magistrato delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.

- a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto o la permuta di beni immobili e mobili e per la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;*
- b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;*
- c) provvede, al suo interno, alla elezione del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore, nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria; l'eventuale nomina del segretario può avvenire al di fuori degli eletti al Magistrato, tenuto conto delle particolarità di cui all'art.33;*
- d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;*
- e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla*

- normativa vigente ed adotta relativi Provvedimenti;*
- f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;*
 - g) predispose il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;*
 - h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati, richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;*
 - i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 2, 22 e 24 del C.C., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;*
 - j) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi Confratelli aspiranti e sostenitori ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;*
 - k) assume provvedimenti disciplinari di sua competenza;*
 - l) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione, nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli, la cui direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;*
 - m) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli effettivi o sostenitori;*
 - n) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività, nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;*
 - o) autorizza il Governatore a stare in giudizio, sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi, che dinanzi ai collegi arbitrali, per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;*
 - p) determina l'ammontare della quota associativa annuale che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;*
 - q) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;*
 - r) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;*
 - s) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;*
 - t) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce, specificatamente, ad altri organi della Confraternita.*

Articolo 29 – Composizione del Magistrato

Il Magistrato è composto da sette a undici Confratelli

Partecipa alle riunioni di Magistrato il Correttore con voto deliberativo.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Confraternita.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Articolo 30 – Convocazione del Magistrato

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese, nonché ogni volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato stesso.

Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, o dal Presidente del Collegio dei Probiviri.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data

fissata.

Per il suo carattere di organo di governo, il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente o telematicamente in caso di necessità ed urgenza.

Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

GOVERNATORE

Articolo 31 – Attribuzioni

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

E' capo della Confraternita, ne dirige e sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee,

In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni e degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;*
- b) indice riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;*
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;*
- d) firma la corrispondenza, le carte ed i registri sociali insieme al Segretario;*
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;*
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;*
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza, anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.*

Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 32– Elezione e Compiti del Vice Governatore

Il Vice Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuva, indipendentemente da sue specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento; opera inoltre in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 33 – Elezione e Compiti del Segretario

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Redige i verbali del Magistrato, dell'Assemblea.

E' consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita, cura la corrispondenza insieme al Governatore, con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 31.

Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente.

In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 34– Elezione e Compiti dell'Amministratore

L'Amministratore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Cura, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita, firmando i relativi documenti.

Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente al Magistrato.

Articolo 35- Composizione e durata degli Organi Sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, succede il primo dei non eletti,

I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze, restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti degli organi della Confraternita che per tre riunioni risultino assenti senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

IL COLLEGIO PROBIVIRALE

Articolo 36 – Composizione e attribuzioni

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per attaccamento alla Confraternita.

Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art.29 commi 2 e 3.

Il Collegio, dopo l'elezione, si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

In particolare:

- a) vigila l'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni organo della Confraternita;*
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello Statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;*
- c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato, nei confronti di quest'ultimi;*
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;*
- e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni, che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione.*

L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 46commi 1 e 2.

Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di tre membri, fra i quali il Presidente, e stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide in maniera equa con pronunce motivate.

Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI E L'ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 37- Composizione e attribuzioni

La Confraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art.30 del d.lgs. n. 117 del 3 agosto 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori

composto da tre membri, eletti dall'Assemblea fra i Confratelli

Per l'eleggibilità del Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29 commi 2 e 3 dello statuto

I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

Il Collegio si riunirà, dopo le elezioni, per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.

I membri del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato, né nel Collegio Probivirale.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto. Il collegio delibera validamente con la presenza di due componenti.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del d. lgs. 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del d. lgs. 117 del 3 agosto 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno

dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del d. lgs. 117 del 3 agosto 2017.

L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Articolo 38- Nomina e compiti del Correttore

L'Assistente Ecclesiastico o "Correttore", è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato.

Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.

Cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli, anche attraverso corsi di formazione, per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Partecipa alle riunioni del Magistrato ed all'Assemblea con voto deliberativo e alle riunioni eventualmente indette dal Collegio Nazionale dei Correttori, organo della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Articolo 39 – Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio.

E' composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i Confratelli ed ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario;*
- b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero minimo da 14 a 22 Confratelli in proporzione al numero degli eleggibili di cui da 2 a 4 dovranno*

- essere scelti tra i Confratelli sostenitori;*
- c) redigere la lista di almeno 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Proviviri, di cui i primi tre verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;*
 - d) redige la lista di almeno 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori, di cui i primi tre verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.*
 - e) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea*
 - f) accerta la regolarità delle deleghe;*
 - g) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.*

Le liste devono riportare il nome del Confratello.

Ogni Confratello, o gruppo di Confratelli, potranno presentare alla Commissione Elettorale, proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Governatore, il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea, tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 30 giorni prima della data fissata.

Articolo 40 – Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Proviviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari ai $\frac{3}{4}$ degli eleggibili per il Magistrato.

Risulteranno eletti, per ogni carica, i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità d'iscrizione alla Confraternita.

In caso di ulteriore parità, sarà preferito il Confratello più anziano di età, successivamente si procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica, per affissione nella sede sociale, l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg. e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di 3 gg. dall'affissione.

La Commissione Elettorale si esprime sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 41 – Composizione della Commissione Elettorale

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere, non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita né essere votati fuori lista.

Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni, di cui al precedente comma, saranno annullate.

Articolo 42 – Gratuità delle Cariche Sociali

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio di volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita.

I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'articolo 29 comma secondo si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Proviviri e Presidente dei Sindaci Revisori.

Articolo 43 – Modifiche allo Statuto

La proposta di riforma dello Statuto, oltre che dal Magistrato, secondo la norma di cui all'art 28 punto n) è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti.

La mozione, esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Proviviri in riunione congiunta, è sottoposta alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere.

Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito l'assenso scritto dalla Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea Straordinaria, con specifica indicazione all'ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma, nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato ai termini di cui all'art.23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre sarà pubblicato, in maniera visibile, presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione; di ciò sarà data certificazione dell'avvenuto adempimento da parte del Governatore e del Segretario.

L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione.

Per l'approvazione delle modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all'Assemblea e il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7, i quali definiscono l'irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 44 – Regolamento Generale

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente Statuto, con maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il regolamento generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 45– Impossibilità di Gestione Ordinaria

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari, anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36 comma e, il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Proviviri o da almeno un decimo dei Confratelli

La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina il Commissario Straordinario, che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.

Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario Straordinario informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Articolo 46 – Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente

cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

Articolo 47 – Scioglimento della Confraternita

La Confraternita non potrà esser sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli tale da svolgere, anche in parte, le opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea Straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Commissario Straordinario di cui all'art.45.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art.21, 3. comma del C.C.. (tre quarti degli associati).

Dovrà essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato, per esprimere il suo parere, nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita.

Articolo 48 – Destinazione dei Beni

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti devolutiper mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis, c.c.

Articolo 49– Riconoscimento della personalità giuridica

Ai fini del riconoscimento o del mantenimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del d. lgs. n. 117 del 2017, o per ottemperare a specifiche norme di settore, compresa l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione all'Albo del Volontariato o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.

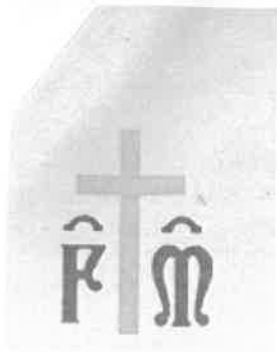
Articolo 50 – Materie non contemplate (norma di rinvio)

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. e del d. lgs. n. 117 del 3 luglio del 2017 e s.m.i., integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 51 – Norma transitoria

I Confratelli appartenenti a qualunque categoria conservano i diritti legittimamente acquisiti in forza delle norme statutarie del tempo.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 4 dicembre 2021



CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CHIANNI ONLUS

Verbale dell'Assemblea Straordinaria della Confraternita di Misericordia di Chianni il 4 dicembre 2021.

Presenti 23

Constatato il numero legale per la validità dell'Assemblea, come da Statuto vigente, il Governatore dà inizio all'Assemblea stessa.

Si precisa che la convocazione è stata fatta a partire dal 17 novembre con affissione all'albo ed invio per via telematica ai soci, sempre a partire dal 17 novembre.

La nuova versione dello Statuto è stata approvata dalla Confederazione Nazionale Sezione di Pisa.

Il segretario illustra i motivi della convocazione dell'Assemblea e cosa è il terzo settore. Illustra brevemente le modifiche apportate allo Statuto e vengono chiesti chiarimenti su alcuni aspetti quale quello della appartenenza a cariche politiche incompatibili con incarichi amministrativi all'interno della Associazione.

Dopodiché si passa alla votazione e viene approvato il nuovo Statuto alla unanimità.

Dopodiché il Governatore scioglie l'assemblea.

Il Segretario
Bordini Claudio

Il Governatore
Stefano Degli Innocenti

VIA ROMA, 4 – 56034 CHIANNI (PISA)
TEL. 0587 648058 FAX 0587 648742
PROTEZIONE CIVILE
AIB – ANTINCENDIO BOSCHIVO
C.F. 90004880507

3 2341 23/12/2021

0,00

TZ421L002341000EE

0,00

*codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi*

0,00

0,00

ESENTE

TZ4

